

In terzo luogo, la ricorrente contesta la violazione dell'art. 296, terzo comma, TFUE, per insufficiente motivazione della decisione impugnata. La ricorrente è dell'avviso che la Commissione non abbia fornito chiarimenti e non abbia consentito alle autorità polacche di prendere conoscenza dell'importante modifica disposta in relazione alle asserite carenze.

<sup>(1)</sup> GU L 257, pag. 28.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30).

**Impugnazione proposta il 9 dicembre 2009 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2009, causa F-102/07, Kerstens/Commissione**

(Causa T-498/09 P)

(2010/C 51/67)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica

(TFP) 29 settembre 2009, causa F-102/07, Kerstens/Commissione, con la quale il TFP ha respinto in quanto infondato un ricorso volto all'annullamento di diverse decisioni della Commissione attinenti all'attribuzione al ricorrente dei punti di priorità della direzione generale (PPDG) e dei punti di priorità per aver svolto mansioni supplementari nell'interesse dell'istituzione (PPII) a titolo degli esercizi di promozione 2004, 2005 e 2006.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente solleva due motivi riguardanti:

- un errore di diritto commesso dal TFP nell'applicazione del principio di parità di trattamento, dell'art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto e dei criteri definiti dall'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ai fini dell'attribuzione dei punti di priorità per l'esercizio 2005 in applicazione della citata disposizione, nonché uno snaturamento degli elementi di prova;
- l'inosservanza dei diritti della difesa nei limiti in cui il TFP si sarebbe basato su un asserito estratto del rapporto di evoluzione della carriera 2004 che non sarebbe stato prodotto e non sarebbe stato oggetto di contraddittorio fra le parti.

**Ricorso proposto l'11 dicembre 2009 — Inovis/UAMI — Sonaecom (INOVIS)**

(Causa T-502/09)

(2010/C 51/68)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Inovis, Inc. (Alpharetta, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e B. Ladas, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sonaecom — Serviços de Comunicações, S.A. (Maia, Portogallo)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 settembre 2009, procedimento R 1691/2008-1;
- ordinare alla commissione di ricorso del convenuto di registrare la domanda di marchio comunitario; e